COMUNE DI MUZZANO

6933 Muzzano - Tel. 091 966 43 42
CCP 69-944-7 - Fax 091 968 10 27

municipiomuzzano@ticino.com

Muzzano, 24 settembre 2009
Ris. Mun. 1223 del 14.09.2009

Messaggio Municipale no. 5/2009

concernente l'adeguamento del Regolamento comunale alle nuove disposizioni della Legge Organica Comunale (LOC)

Signor Presidente,
Signori Consiglieri,

il 1° gennaio 2009, a distanza di soli 9 anni dall'ultima profonda revisione operata dal Legislatore cantonale sulla Legge Organica Comunale del 10 marzo 1987 (LOC), è entrata in vigore una nuova revisione di tale testo legislativo che costituisce da sempre la Legge quadro di riferimento per il funzionamento del Comune ticinese.

Considerazioni introduttive

In considerazione del carattere e dell'importanza politica delle argomentazioni che hanno spinto il Legislatore cantonale a procedere ad una nuova revisione a così breve distanza, riteniamo interessante, a titolo introduttivo, la ripresa di alcune considerazioni riportate nel messaggio governativo No. 5897 del 6 marzo 2007 sulla revisione parziale della LOC.

La modifica legislativa vuole essere un ulteriore passo del processo di modernizzazione e di responsabilizzazione del Comune ticinese, ovvero offrire agli amministratori ed agli operatori locali migliori strumenti di gestione, rafforzando nel contempo l'apparato di controllo locale. È infatti fondamentale che i poteri comunali possano autonomamente ricercare nuove organizzazioni interne dei loro servizi per rispondere con efficacia ai bisogni della popolazione, mentre a quest'ultima va anche garantita, attraverso i suoi rappresentanti eletti, una effettiva autonoma capacità di verifica della conduzione della cosa pubblica.

L'era del Comune dei servizi, subentrato al Comune agricolo, ha purtroppo condotto all'affermarsi in troppe realtà locali di un "Comune sportello", lontano dal concetto costituzionale sancito dall'art. 15 Costituzione Cantonale che vuole questo Ente attore importante nello sviluppo del Cantone. Gli stessi apparati amministrativi locali sono stati dimensionati e organizzati più in quest'ottica di funzionamento che può definirsi essenzialmente burocratica, mentre gli organi politici sono stati sempre più fagocitati dall'esecuzione di compiti correnti imposti da Leggi superiori. Ciò ha generato un triplice effetto:

- l'abbandono di un livello decisionale strategico da parte dei Municipi;
- l'insufficiente valorizzazione e responsabilizzazione delle amministrazioni locali;
- la crescente perdita di competenza decisionale a favore di Cantone e Consorzi.

A tutto questo va aggiunta la crescente difficoltà per l'amministratore di milizia ad affrontare nuovi e più complessi compiti, in primo luogo quelli legati alla promozione e alla gestione di progetti capaci di creare indotti positivi sull'economia della regione di appartenenza. Ciò,

specialmente nelle realtà periferiche, dove l'intervento dell'Ente pubblico a supporto o stimolo dell'iniziativa economica privata è oramai divenuto fondamentale, considerato come in questi comprensori le sole leggi dell'economia di mercato spesso scoraggiano l'investitore. Concetti questi del tutto in linea con gli orientamenti della nuova politica regionale promossa dalla Confederazione.

L'adattamento della LOC al nuovo contesto comunale è parte importante del più vasto progetto di riforma del Comune ticinese, le cui tre sfere di azione – dimensione, compiti e meccanismi di funzionamento – sono oggi affiancate da importanti progetti cantonali di revisione/riesame di Leggi applicabili all'ambito della perequazione finanziaria e ai rapporti di competenza tra Cantone e Comuni, come pure da importanti correlazioni con l'ambito della politica regionale e della revisione del piano direttore. La revisione vuole dunque essere coordinata con questi progetti e parimenti supportare le scelte che saranno operate in queste aree strategiche, ritenuto quale orientamento l'obiettivo primario del chiamare il secondo livello istituzionale ad un ruolo più incisivo nel concorrere allo sviluppo di tutte le regioni del Ticino.

Fondamentale è saper recepire le finalità di questa proposta nell'ottica della creazione di un nuovo Ticino dei Comuni; solo così possono essere comprese le proposte concernenti ad esempio le deleghe destinate all'amministrazione locale, come pure le norme relative alla creazione di nuovi Enti di diritto pubblico comunale. Un Comune moderno deve infatti, attraverso i suoi organi eletti e la sua organizzazione amministrativa, essere in grado di attuare quel Governo del territorio locale che sappia assicurare alla popolazione una corretta individuazione e gestione dei problemi importanti per la vita locale e regionale, accompagnata da una visione dello sviluppo futuro che dovrebbe finalmente potersi definire strategica in contrapposizione alla sola attività corrente.
Si tratta di una riforma che può definirsi basilare, anche se verosimilmente poco "utilizzabile" da molti piccoli Comuni periferici, in quanto considerata realtà di gestione per molti di loro irraggiungibile. Per tutto il comparto degli agglomerati urbani la stessa risulta però imprescindibile, per dotare il Governo comunale di strumenti operativi adatti alle esigenze di gestione del paese.

Necessità di adeguamento della regolamentazione comunale

Con il presente messaggio si intende in particolare allineare la regolamentazione comunale alle modifiche apportate dal Legislatore cantonale alla legge organica comunale (LOC) ed al relativo regolamento di applicazione (RALOC) la cui entrata in vigore è stata stabilita al 1° gennaio dell'anno corrente.

Nell'ambito della revisione non si è tuttavia omesso, laddove ciò poteva rivelarsi necessario o opportuno, di prendere in esame anche eventuali altre modifiche della regolamentazione comunale riferite ad aspetti che non riguardano necessariamente la revisione della LOC.

Questa circostanza è in particolare dovuta ai moderni criteri di tecnica legislativa applicati a partire dagli anni '90 nell'ambito dello sviluppo della nostra regolamentazione autonoma. Si è infatti cercato, per quanto possibile, di limitare le enunciazioni dei regolamenti comunali a quegli aspetti il cui disciplinamento rientra nelle prerogative dell'autonomia comunale. Parimenti sono stati il più possibile limitati richiami puntuali di testi giuridici di rango superiore come pure, a maggior ragione, inutili ripetizioni di norme già scritte in tali testi.
Questi criteri, applicati anche nell'ambito degli adeguamenti oggetto del presente messaggio, conferiscono al nostro regolamento una notevole "elasticità" nei confronti delle frequenti modifiche che interessano la legislazione di rango superiore.

Le modifiche che vi proponiamo sono riprese in larga misura dai testi tipo messi a disposizione dal Dipartimento delle Istituzioni.

Proposte e considerazioni sulle singole modifiche

Preambolo

All'ultimo capoverso è stato sostituito "uno sviluppo" con "**un'organizzazione**".

Art. 2 Nome e frazioni

E' stata aggiunta la nuova frazione delle **Orbisane.**
Visto l'alto grado di urbanizzazione e l'aumento della popolazione si propone l'istituzione della frazione Orbisane.

Art. 7 Elezione

E' stato modificato il terzo capoverso.

Art. 8 Attribuzioni

Il Municipio, entro i limiti e secondo le modalità stabiliti dal diritto cantonale, esercita per delega del Consiglio comunale competenze decisionali in materia di

- spese per investimenti;
- progettazione e esecuzione di opere pubbliche;
- acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di destinazione di beni comunali;
- di intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere;
- convenzioni per lo svolgimento di compiti di natura pubblica.

In considerazione del fatto che nel RALOC (art. 5a nuovo) sono stati espressamente inseriti i limiti relativi alle competenze delegate, indicazioni che precedentemente sussistevano solamente a livello di direttiva, la norma viene riformulata con un tenore più agile e generico nell'ottica di una tecnica legislativa moderna.

Si osserva che i limiti previsti dal vigente regolamento comunale risultano complessivamente analoghi a quelli massimi previsti nella riformata legislazione cantonale che, ricordiamo, per le competenze di cui all'art. 13 cpv. 1 prevede un importo massimo di Fr. 25'000 per i comuni che rientrano nella categoria fino a 1'000 abitanti.
D'altro canto la delega viene anche esplicitamente estesa alla stipula di convenzioni (art. 193a LOC) sempre entro il summenzionato importo massimo di impegno annuo, ritenuta una durata massima della convenzione di due anni.

Art. 9 Ufficio presidenziale

Modifica redazionale.

Art. 10 Sessioni ordinarie

Modifica redazionale.

Art. 13 Funzionamento

E' stato specificato le modalità degli interventi dei Consiglieri comunali.

Art. 15 Sedute informative

Nuovo articolo.

Art. 16 Modalità di discussione

Nuovo articolo. Viene specificato l'ordine degli interventi.

Art. 17 Discussione

Nuovo articolo. Viene specificato la messa in discussione degli oggetti all'ordine del giorno, sull'entrata in materia dell'oggetto e sull'ordine di intervento.

Art. 18 Votazioni eventuali

Viene specificato le modalità per le votazioni eventuali.

Art. 20 Verbale

Viene modificato il testo per la tenuta del verbale.

Art. 22 Interpellanze

Viene indicato in particolare l'obbligatorietà della forma scritta per la presentazione dell'interpellanza.

Art. 23 Mozione

Viene indicata la procedura per la presentazione della mozione separata a quella dell'interpellanza.

Art. 24 Indennità

Viene indicato che eventuali oneri sociali sono a carico del Comune.

Art. 26 Capigruppo

Nuovo articolo.

Art. 27 Commissioni

Viene modificato la dicitura della commissione al cpv. c) da "petizioni" in "**legislazione**".

Art. 28 Commissioni

Il numero dei membri della Commissione Piano Regolatore è stata ridotta a 5 membri (attualmente 7) come per le altre Commissioni del Legislativo.

Art. 31 Sedute Comuni

Nuovo articolo. E' data la possibilità alle Commissioni di tenere sedute comuni.

Art. 33 Commissione della gestione

Modifica redazionale.

Art. 34 Commissione della legislazione

Nuova denominazione della Commissione e modifica redazionale dello stesso.

Art. 37 Obbligo di discrezione

Modifica redazionale.

Art. 38 Rapporto

Nuovo articolo.

Art. 42 Convocazione delle sedute

Nuovo articolo.

Art. 43 Verbale

Nuovo articolo.

Art. 44 Pubblicazione delle risoluzioni - Informazione

Nuovo articolo.

Art. 45 Norme comportamentali

Nuovo articolo.

Art. 46 Spese non preventivate

Sostituzione e correzione in base alle indicazioni del Consiglio di Stato del vecchio art. 32.

Art. 49 Competenze e funzioni

Modifica redazionale.

Art. 50 Supplenza del Sindaco e competenza dei Municipali

Nuovo articolo.

Art. 51 Costituzione, nomina, informazione

Nuovo articolo.

Art. 52 Dicasteri

Nuovo articolo.

Art. 53 Commissioni

Modifica redazionale con l'abrogazione delle Commissioni fondiaria e assistenza e solidarietà sociale.
Per la Commissione fondiaria: con l'entrata in vigore della nuova Legge sulla misurazione ufficiale, il 10 gennaio 2006, i compiti delle Commissioni fondiarie comunali sono ora svolti dalla Commissione cantonale di misurazione.
Per la Commissione dell'assistenza e solidarietà sociale: non è più una Commissione obbligatoria per legge. Essa non è più prevista dalla Legge sull'assistenza sociale, a seguito di una modifica del 2002.

Art. 57 Altre funzioni

Abrogazione delle funzioni dell'Ufficiale dello Stato Civile, a seguito dell'istituzione degli Uffici circondariali dello Stato Civile, e di Capo Sezione Militare per l'eliminazione della funzione decisa dal Dipartimento delle Istituzioni nell'anno 2006.

Art. 66 Rimborso spese

Nuovo articolo.
Per facilitare le operazioni di rimborso si è valutato positivamente l'introduzione del sistema forfettario.

Art. 72 Organo peritale di controllo.

Nuovo articolo.

Art. 77 Uso speciale

Modifica redazionale.

Art. 92 Quiete notturna e festiva

La modifica concerne unicamente l'abbassamento dell'inizio del divieto dalle ore "23.00" alle ore "**22.00**".

Art. 95 Lotta alla zanzara tigre

Come indicatoci dell'Ufficio di sanità è stato inserito il nuovo articolo "Lotta alla zanzara tigre" che ci permetterà di intervenire nei confronti di cittadini che dovessero dimostrarsi insensibili ai richiami delle autorità.
Questo articolo fungerà da base legale e darà la possibilità di emanare delle contravvenzioni mediante ordinanza municipale.

Art. 98 Raccolta e smaltimento dei rifiuti

Nuovo articolo.

Art. 100 Disposizione abrogativa

Si è tenuto conto delle date di approvazione e aggiornamento del Regolamento comunale attualmente in vigore.

Con queste considerazioni, a disposizione per ogni eventuale ulteriore ragguagliano vi invitiamo a voler

r i s o l v e r e

1. è approvata la revisione del Regolamento Comunale e meglio come al testo allegato e parte integrante del presente messaggio municipale;

2. trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum le presenti modifiche del Regolamento comunale sono trasmesse al Consiglio di Stato per ratifica;

3. Con la ratifica del Consiglio di Stato il Regolamento comunale entra in vigore.

Distinti saluti.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco
Oliver Korch

Il Segretario
Marcoli Ermanno

Allegato: Nuovo Regolamento comunale
Regolamento comunale attualmente in vigore

Per esame e rapporto:

Commissione		
Gestione	Petizioni	Edilizia
	•	